

Versione in vigore con le modifiche apportate dalla deliberazione 302/2016/R/com

**DELIBERAZIONE 6 AGOSTO 2015
418/2015/R/COM**

**PRIME IMPLEMENTAZIONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER
IL SETTORE DEL GAS NATURALE E MODIFICHE IN TEMA DI ACCREDITAMENTO DELLA
CONTROPARTE COMMERCIALE PER IL SETTORE ELETTRICO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 agosto 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come successivamente modificato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 29 dicembre 2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04), come successivamente modificata e integrata;
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG;
- il vigente Testo integrato del *settlement* o TIS;
- il vigente Testo integrato morosità gas o TIMG;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com;
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;

- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 166/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2013, 308/2013/R/com (di seguito: deliberazione 308/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/com;
- il documento per la consultazione 24 aprile 2014, 192/2014/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 192/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 4 giugno 2015, 272/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 272/2015/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 31 luglio 2014, n. 11/2014 (di seguito: determina DMEG 11/2014).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 296/2014/R/gas l'Autorità ha approvato le disposizioni in tema di procedure di accreditamento, primo popolamento e successivo aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per il settore del gas naturale, in esito al processo di consultazione di cui al documento 192/2014/R/gas, nel quale è stata anche descritta una pianificazione delle fasi relative all'estensione del SII al settore del gas;
- nel documento per la consultazione 272/2015/R/gas sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'implementazione dei primi processi di mercato nell'ambito del SII, come indicato nel piano di lavoro appena menzionato, con specifico riferimento al *settlement* e all'estensione della funzionalità del *pre-check*, già attiva per il settore elettrico;
- in particolare, il precitato documento per la consultazione prevede, con riguardo:
 - a) alla comunicazione relativa all'anagrafica annuale ai sensi del TISG, che (i) l'impresa di distribuzione sia tenuta ad aggiornare tutti i dati costituenti il RCU entro il quinto giorno lavorativo antecedente il 31 luglio di ogni anno, in modo tale che il SII possa poi mettere i medesimi a disposizione di ciascun utente della distribuzione (di seguito: UdD) per i punti di riconsegna (di seguito: PdR) nella sua titolarità; con lo scopo di semplificare gli scambi informativi, eliminando dati ritenuti ridondanti, che (ii) non vengano più trasmessi gli elementi funzionali alla determinazione del prelievo annuo

ossia le due misure impiegate per il calcolo del prelievo annuo e le relative date di raccolta; infine, è stato proposto di (iii) anticipare il termine ultimo del 10 agosto al 15 luglio (data entro la quale devono pervenire le richieste da parte dell'UdD di assegnazione di una categoria d'uso diversa per i clienti con uso civile che attestino un utilizzo del gas per il condizionamento oppure per i clienti con uso civile e con prelievo annuo superiore a 5.000 Smc che attestino un uso diverso dal solo riscaldamento);

- b) alla comunicazione relativa all'anagrafica mensile ai sensi del TISG, al fine di garantire la trasmissione del flusso da parte del SII a ciascun UdD per i punti nella propria titolarità, entro il termine del sestultimo giorno antecedente la data di *switching*, che (i) l'impresa di distribuzione sia tenuta a comunicare gli esiti degli *switching* mensili al Sistema entro la fine del secondo giorno lavorativo precedente il sestultimo giorno del mese antecedente a quello di decorrenza dei medesimi; con l'obiettivo di rendere il sistema più efficiente, poiché molti dei dati trasmessi all'UdD subentrante dall'impresa di distribuzione ai sensi della deliberazione 138/04 sono contenuti nel RCU, è stato prospettato che (ii) il SII effettui mensilmente la comunicazione agli UdD interessati da *switching*, trasmettendo tutti i dati costituenti il RCU, per i soli PdR acquisiti, e agli uscenti l'elenco dei PdR non più nella loro titolarità; contestualmente, che (iii) sia messa a disposizione di tutti gli UdD una funzionalità di interrogazione del Sistema, che gli UdD potranno utilizzare per verificare l'elenco dei PdR serviti, mentre (iv) le imprese di distribuzione saranno tenute ad aggiornare l'anagrafica PdR, vigente ai sensi della regolazione in tema di standard di comunicazione, entro il sestultimo giorno del mese;
 - c) all'attività di aggregazione delle misure e profilazione funzionali al *settlement*, il passaggio delle suddette - attualmente nella responsabilità dell'impresa di distribuzione - al SII per i PdR con una frequenza inferiore alla mensile, peraltro eliminando lo scambio di dati ad oggi esistente tra l'impresa di distribuzione sottesa e quella di riferimento;
 - d) all'estensione al settore del gas della funzionalità del *pre-check* secondo modalità analoghe a quelle in vigore per il settore elettrico;
 - e) all'accreditamento obbligatorio delle controparti commerciali, nonché ad una maggiore responsabilizzazione dell'UdD nelle attività di conferma o diniego dell'abbinamento con la controparte;
 - f) alle tempistiche di adozione, entrate in vigore differenziate per le diverse disposizioni, a partire dall'accreditamento delle controparti commerciali entro fine 2015, dalla messa a disposizione della funzionalità *pre-check* nel mese di gennaio 2016, dalla messa a disposizione delle anagrafiche mensile e annuale rispettivamente nei mesi di aprile e luglio 2016 e, per concludere, con l'aggregazione e profilazione delle misure per i PdR non letti mensilmente con l'avvio del prossimo Anno Termico 2016-2017;
- in relazione a quanto esposto alla precedente lettera b), per il buon esito del processo, è stata posta in consultazione l'introduzione di una procedura di

gestione degli eventuali disallineamenti presenti nelle anagrafiche, analoga a quella già individuata dalla deliberazione 308/2013/R/com, estendendo al settore del gas naturale quanto stabilito dall'articolo 2; inoltre, è stata esaminata la previsione di un indennizzo automatico a favore dell'UdD per il mancato rispetto, da parte dell'impresa di distribuzione, dei termini relativi alla comunicazione al SII funzionale all'aggiornamento mensile del RCU, applicando i medesimi importi definiti dalla tabella 6 del TIS;

- a supporto del completo popolamento del RCU circa i dati principali identificativi del cliente finale, ossia codice fiscale e Partita IVA, quando non valorizzati o non correttamente compilati, è stata descritta una procedura di allineamento che assegna all'UdD titolare del PdR il compito di reperire le informazioni mancanti entro trenta giorni lavorativi dalla segnalazione del Sistema, trasmettendole al SII che, a sua volta, procederà a darne informazione alle imprese di distribuzione di competenza nei dieci giorni lavorativi successivi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento agli orientamenti inerenti all'anagrafica annuale e alle comunicazioni ai sensi del TISG, la maggior parte dei soggetti che hanno preso parte alla consultazione hanno evidenziato possibili criticità in relazione all'eliminazione degli elementi funzionali alla determinazione del prelievo annuo e ritengono che questi dati dovrebbero essere contenuti all'interno del RCU; pareri contrastanti si registrano sugli altri aspetti esaminati: alcuni soggetti sostengono che è utile, anzi necessario, anticipare al 15 luglio l'invio delle comunicazioni, peraltro proponendo di allinearle tutte al 10 giugno, termine ultimo attualmente in vigore per le dichiarazioni relative ai PdR con uso tecnologico; altri ritengono che tale misura non sia attuabile, perché l'UdD non avrebbe sufficienti informazioni e altri ancora suggeriscono una razionalizzazione di tutte le scadenze, posticipandole al 31 agosto di ogni anno;
- per quanto concerne gli orientamenti in tema di anagrafica mensile, comunicazione al SII degli *switching* e indennizzi:
 - g) è stato rilevato che il termine indicato per le comunicazioni effettuate dall'impresa di distribuzione al SII, ovvero la fine del secondo giorno lavorativo precedente il sestultimo del mese, potrebbe risultare troppo stringente in considerazione di altre tempistiche vigenti in tema di *switching*, come ad esempio quella disciplinata dal comma 39ter.4 del TIVG che consente al venditore entrante di revocare - entro le ore 16:00 del giorno lavorativo precedente il sestultimo del mese - una richiesta di *switching* in seguito alla ricezione delle informazioni finalizzate all'eventuale recupero del credito dal fornitore di *default*;
 - h) trova consenso la possibilità di mettere a disposizione degli UdD una funzionalità di interrogazione del RCU, in relazione alla quale si richiede di poter consultare non solo gli aggiornamenti dovuti a *switching*, ma anche quelli risultanti dalle prestazioni di attivazione, disattivazione, voltura e

cessazione amministrativa e, più in generale, tutti gli esiti di quelle prestazioni che modificano il *set* dei dati rilevanti, costituenti il RCU; due associazioni di operatori richiedono che l'invio dei dati del RCU avvenga con riferimento a tutti i punti nella titolarità dell'UdD e non solo per quelli acquisiti;

- i) la maggioranza non concorda con la proposta semplificativa dell'attuale disciplina che prevede di togliere la comunicazione dei dati tecnici e contrattuali caratterizzanti il PdR (di cui al comma 14.10 della deliberazione 138/04), poiché non convince la soluzione "mista", che assegna al SII alcuni flussi ed all'impresa di distribuzione altri; piuttosto, è preferito un ampliamento del RCU gas con tutti i dati ad oggi stabiliti dalla regolazione, soluzione che - come viene evidenziato da un'associazione di operatori - comporterebbe sia una modifica dei tracciati da poco entrati in vigore in esito all'approvazione della deliberazione 296/2014/R/gas per il popolamento del RCU sia l'estensione degli aggiornamenti "*on condition*" a causa dell'esecuzione di eventi tecnici e/o di prestazioni ulteriori rispetto a quelle finora considerate;
- j) posizioni divergenti sono state espresse sulla possibile estensione della procedura di allineamento in vigore per il settore elettrico ai sensi della deliberazione 308/2013/R/com, con una maggioranza di pareri positivi, purché si specifichi che si tratta di una facoltà e non di un obbligo per l'UdD e si prevedano più giorni lavorativi a disposizione di quest'ultimo per la comunicazione dei disallineamenti riscontrati;
- k) circa l'introduzione di indennizzi automatici, i soggetti che hanno preso parte alla consultazione sono sostanzialmente tutti concordi con gli orientamenti illustrati, pur chiedendo di renderli effettivi dopo una prima fase di quattro mesi e di esentare l'impresa di distribuzione dalla loro corresponsione per cause non imputabili alla medesima;
- con riferimento a quanto sintetizzato alla precedente lettera c), la maggioranza ha espresso un parere negativo rilevando che l'impresa di distribuzione resta ancora il soggetto più idoneo a svolgere l'attività di profilazione e aggregazione delle misure; alcuni non ritengono efficiente la distinzione di flussi sulla base della tipologia di misura e vedono come onerosa la gestione di più canali di comunicazione, dovendosi anche interfacciare con il responsabile del bilanciamento; infine, una associazione di operatori ritiene che il complesso delle attività funzionali al *settlement* potrebbero essere effettuate dal SII nel momento in cui tutti i dati di misura transiteranno per il medesimo;
- per quanto riguarda gli orientamenti relativi alla funzionalità di *pre-check*, si evidenzia una sostanziale convergenza su quanto illustrato nel documento per la consultazione, con una preferenza per una maggiore responsabilizzazione degli UdD nella procedura di accreditamento della controparte commerciale del cliente finale, escludendo l'applicazione del principio di silenzio-assenso; alcuni chiedono però di confermare che si tratta di un servizio alternativo a quello già messo a disposizione dalle imprese di distribuzione su propria iniziativa, nonché

di estenderlo anche all'UdD - unica controparte dell'impresa di distribuzione - che rischia di rimanere disallineato nel caso di aggiornamenti delle informazioni realizzati dalla controparte commerciale in esito all'utilizzo della suddetta funzionalità;

- sul tema della procedura di allineamento, finalizzata principalmente al recupero dei dati fiscali non corretti o mancanti nel RCU, necessaria per l'efficiente funzionamento del *pre-check*, la maggior parte dei soggetti non è favorevole, in considerazione del fatto che gli operatori ritengono di aver già esperito tutte le azioni utili al reperimento dei dati e che non sia possibile migliorare ulteriormente il risultato ottenuto; viene evidenziato che i trenta giorni lavorativi a disposizione dell'UdD per l'aggiornamento delle informazioni è da aumentare almeno a sessanta e che sarebbe utile definire un flusso standardizzato per l'aggiornamento continuo dei dati, superando il concetto di *one time update* ovvero l'aggiornamento del RCU effettuato dall'impresa di distribuzione mensilmente;
- con riferimento alle entrate in vigore delle diverse misure indicate nel documento per la consultazione, è stata segnalata l'opportunità di non avviare le attività di recupero/correzione dei dati, sopra richiamate, nei mesi estivi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dall'applicazione dell'articolo 3 della deliberazione 166/2013/R/eel sono emerse criticità connesse alla mancata conferma/diniego dell'abbinamento, da parte dell'utente del dispacciamento elettrico o UdD, formulato nell'istanza di accreditamento dalla controparte commerciale; pertanto, con il documento per la consultazione 272/2015/R/gas è stata indicata la volontà di estendere anche al settore elettrico l'introduzione di ulteriori passaggi informativi tesi a responsabilizzare maggiormente l'UdD, al quale sarà notificato il mancato invio delle informazioni di sua competenza, informazioni che dovrà necessariamente completare nei due giorni lavorativi successivi;
- con la determina DMEG 11/2014 sono stati approvati i dati minimi ed i tracciati informativi da utilizzare per gli scambi tra UdD e impresa di distribuzione nei casi di sospensione della fornitura per morosità (ai sensi del TIMG) e di cessazione amministrativa (per i casi regolati dal TIMG e dalla deliberazione 138/04);
- il comma 3.2 della deliberazione 296/2014/R/gas stabilisce che l'aggiornamento dei dati rilevanti è effettuato nel tempo massimo di due giorni lavorativi, solo a seguito della variazione dei dati costituenti il RCU; poiché al momento dell'approvazione della sopraccitata deliberazione non erano ancora stati standardizzati i flussi relativi alle prestazioni di cui al precedente alinea, l'allineamento di tali variazioni non è ancora ricompreso nell'ambito del c.d. aggiornamento "*on condition*" dell'RCU;
- esiste l'esigenza di prevedere una procedura che consenta all'UdD, di entrambi i settori elettrico e gas, la segnalazione al SII circa la presenza di errori materiali

nei dati costituenti il RCU, indipendentemente da quanto già regolato e standardizzato con riferimento ai processi ad oggi gestiti nell'ambito del SII medesimo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare l'obbligo di accreditamento al SII dei venditori, iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità e abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali (ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 come modificato dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2011), in qualità di controparte commerciale del cliente finale, secondo regole e modalità operative analoghe a quelle già in vigore per il settore elettrico ai sensi della deliberazione 166/2013/R/eel;
- modificare la procedura vigente ai sensi della deliberazione 166/2013/R/eel ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nel RCU in relazione all'accREDITamento di un nuovo utente in qualità di controparte commerciale, con lo scopo di responsabilizzare maggiormente gli utenti del dispacciamento che non procedano alla conferma o diniego dell'istanza di accREDITamento presentata dalla controparte commerciale, stabilendo che il SII invii ai medesimi una notifica, dandogli ulteriori due giorni lavorativi per l'effettuazione delle azioni necessarie al buon esito della procedura; il Gestore del SII segnalerà all'Autorità la lista degli utenti del dispacciamento che non hanno portato a termine la procedura, per la valutazione di eventuali seguiti di competenza;
- prevedere che l'UdD sia tenuto ad aggiornare la lista degli abbinamenti a seguito di *switching* o attivazione di PdR, qualora diverso dalla controparte commerciale del cliente finale;
- stabilire che le controparti commerciali possano inoltrare le richieste di accREDITamento al Gestore del SII a decorrere dall'1 dicembre 2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- estendere, con gli opportuni adattamenti, la funzionalità del *pre-check*, già attiva nel settore elettrico ai sensi della deliberazione 82/2014/R/eel, anche al settore del gas naturale, confermando sostanzialmente la regolazione vigente in materia, nonché la data di messa a disposizione alle controparti commerciali indicata nel documento per la consultazione 272/2015/R/gas, ossia gennaio 2016;
- qualora la richiesta di consultazione formulata nell'ambito del servizio di *pre-check* sia relativa ad un PdR per il quale l'esito della verifica sia negativo per assenza nel RCU del codice fiscale o partita IVA del cliente finale titolare del punto, stabilire che il richiedente abbia la facoltà di formulare una nuova richiesta di consultazione, con riferimento al medesimo PdR identificativo del punto di prelievo, indicando nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto;

- in accoglimento dell'istanza dell'UdD di avere visibilità degli aggiornamenti del RCU in esito all'utilizzo della funzionalità del *pre-check* da parte della controparte commerciale, prevedere che il SII trasmetta i dati identificativi del titolare del PdR, inseriti nella richiesta di verifica, oltre che all'impresa di distribuzione anche all'UdD cui il punto risulta abbinato nell'ambito del SII.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- confermare gli orientamenti descritti nel documento per la consultazione 272/2015/R/gas in relazione alla messa a disposizione della c.d. “anagrafica annuale” ai sensi del TISG, in considerazione del vantaggio che ne deriva all'UdD dall'aggregazione dei dati effettuata dal SII sulla base delle comunicazioni delle singole imprese di distribuzione; in quest'ottica, non si ritiene, invece, opportuno ampliare al momento il *set* dei dati rilevanti costituenti il RCU con gli elementi funzionali alla determinazione del prelievo annuo (ossia le due misure e le rispettive date di raccolta) sia in ragione del fatto che sono dati già previsti nei flussi relativi alla misura ai sensi del TIVG, sia in quanto tra gli obiettivi principali c'è il passaggio dei dati di misura per il tramite del SII, come già fatto per il settore elettrico;
- per quanto concerne la c.d. “anagrafica mensile” messa a disposizione ai sensi del TISG, dopo aver attentamente valutato tutte le possibili soluzioni, adottare quella che prevede nella responsabilità del SII la comunicazione entro il sestultimo giorno di ciascun mese a favore di ogni UdD:
 - l) dell'elenco dei punti di riconsegna nella titolarità del medesimo utente con riferimento al mese successivo;
 - m) di tutti i dati costituenti il RCU con riferimento ai PdR che saranno nella titolarità del medesimo a partire dal primo giorno del mese successivo e
 - n) dell'elenco dei PdR non più nella titolarità del medesimo nel mese successivo;
- stabilire che il SII renda disponibile a tutti gli UdD una funzionalità di interrogazione con possibilità di accesso a tutti i dati del RCU per i PdR nella propria titolarità, con un dettaglio basato sullo stato del PdR e con l'informazione, successivamente al 31 luglio di ciascun anno, anche del prelievo annuo e del profilo di prelievo validi a decorrere dall'1 ottobre successivo;
- con riguardo alle responsabilità dell'impresa di distribuzione, poiché la soluzione individuata garantisce maggiore efficienza, confermare l'obbligo per l'impresa di distribuzione:
 - o) di comunicare al SII gli esiti delle procedure di *switching* entro la fine del secondo giorno lavorativo antecedente il sestultimo del mese; in relazione alle criticità espresse con riferimento alle tempistiche connesse ad alcuni passaggi per richieste di *switching* relative a PdR in servizi di ultima istanza, prevedere che, in tali casi, il termine ultimo sia spostato alla fine del giorno lavorativo antecedente il sestultimo del mese;

- p) in caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII relativa agli esiti delle procedure di *switching* da parte dell'impresa di distribuzione, di cui alla precedente lettera o), di corrispondere all'UdD un indennizzo automatico, rimodulando però i corrispettivi posti in consultazione, in quanto si è ritenuto opportuno fissare transitoriamente un importo unitario per PdR e per giorno lavorativo di ritardo; importi e modalità di applicazione saranno, inoltre, oggetto di rivalutazione dopo un primo periodo di attuazione con lo scopo di valutare più correttamente l'incidenza del fenomeno sull'attività di composizione delle anagrafiche mensili da parte del SII. Infine, in accoglimento delle richieste avanzate in risposta alla consultazione, sarà prevista un'entrata in vigore ritardata di tale norma e l'esenzione per i casi non imputabili all'impresa di distribuzione, quali forza maggiore, in analogia a quanto in vigore in materia di qualità del servizio;
- q) di mettere a disposizione dell'UdD subentrante, entro il sestultimo giorno del mese, l'anagrafica del PdR vigente ai sensi della regolazione in tema di standard di comunicazione; in coerenza, sarà soppresso il comma 14.10 della deliberazione dell'Autorità 138/04 e sarà aggiornata la suddetta anagrafica con i campi mancanti.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- procedere all'aggiornamento del RCU ai sensi del comma 3.2 della deliberazione 296/2014/R/gas anche recependo gli esiti delle prestazioni di sospensione del PdR per morosità e delle diverse cessazioni amministrative, oggetto di standardizzazione con la determina DMEG 11/2014;
- in considerazione di quanto emerso dalla consultazione, non avviare la procedura di allineamento descritta nel documento per la consultazione 272/2015/R/gas, ma accogliere la richiesta di prevedere flussi standardizzati per la segnalazione, da parte dell'UdD, della presenza di errori nei dati che popolano il RCU, favorendo l'aggiornamento continuo di quest'ultimo;
- nelle more della completa gestione del processo di *switching* nell'ambito del SII, confermare l'introduzione di una procedura - analoga a quella disciplinata dalla deliberazione 308/2013/R/com - nella disponibilità dell'UdD, finalizzata al superamento di eventuali disallineamenti, per la segnalazione di difformità tra l'elenco dei PdR nella propria titolarità, reso disponibile a seguito del processo di aggiornamento del RCU, e le informazioni nella conoscenza dell'UdD in esito all'applicazione della deliberazione 138/04; in relazione a tale tematica, si ritiene opportuno non accogliere la richiesta di prevedere più tempo a favore dell'UdD per le comunicazioni del caso, in quanto si tratta di disallineamenti relativi alla sola titolarità del PdR e che, pertanto, devono essere gestiti il più tempestivamente possibile, alla luce delle tempistiche previste in materia di *switching*;

- che il Gestore del SII provveda alla pubblicazione delle eventuali specifiche tecniche, funzionali all'implementazione delle disposizioni al presente provvedimento;
- rinviare a successivo provvedimento l'approvazione delle modifiche e/o integrazioni alla regolazione vigente ai sensi del TISG con riferimento alla:
 - r) profilazione e aggregazione delle misure ai fini del *settlement* come da orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 272/2015/R/gas; per una gestione efficiente delle implementazioni informatiche viene dato mandato al Gestore del SII di acquisire l'informazione relativa alla profilatura o meno del PdR nell'ambito dell'anagrafica annuale messa a disposizione dalle imprese di distribuzione ai sensi del TISG;
 - s) razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle dichiarazioni d'uso del gas, con conseguente eliminazione degli scambi tra SII e soggetti interessati introdotti dal presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni per l'accreditamento della controparte commerciale

- 1.1 I soggetti iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità che hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di gas naturale a clienti finali, abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 come modificato dall'articolo 30 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2011, sono tenuti ad accreditarsi al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale, specificando l'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni funzionali all'acquisizione del recesso del cliente finale per cambio fornitore.
- 1.2 Entro un giorno lavorativo dall'avvenuto accreditamento di un nuovo utente in qualità di controparte commerciale, il SII trasmette a ciascun UdD, indicato ai sensi del precedente comma 1.1, i dati identificativi della controparte commerciale accreditata. L'UdD entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione è tenuto a:
 - a) confermare l'abbinamento formulato nell'istanza di accreditamento al SII, indicando l'elenco dei PdR per i quali risulta già titolare del contratto di distribuzione per conto della medesima controparte commerciale accreditata;
 - b) negare l'abbinamento richiesto nell'istanza di accreditamento al SII.
- 1.3 Qualora l'UdD non abbia provveduto all'espletamento delle attività di cui al precedente comma 1.2, entro 1 giorno lavorativo, il SII notifica al medesimo la

mancata conclusione della procedura di abbinamento. In tal caso, l'UdD è tenuto a confermare o negare l'abbinamento nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi.

- 1.4 Successivamente, entro 1 giorno lavorativo, il SII comunica al nuovo utente accreditato in qualità di controparte commerciale l'esito della procedura di aggiornamento dei dati contenuti nel RCU, indicando:
 - a) i PdR a cui risulta essere stato abbinato;
 - b) l'UdD associato a ciascuno dei PdR di cui alla precedente lettera a);
 - c) in caso di esito negativo della procedura di abbinamento, gli adempimenti necessari per completare la medesima procedura, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti.
- 1.5 La controparte commerciale segnala al SII, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente comma 1.3, eventuali errori riscontrati.
- 1.6 L'esito negativo della procedura di aggiornamento del RCU espletata dal Gestore del SII a seguito della comunicazione di cui al precedente comma 1.3 comporta la sospensione dell'operatività della controparte commerciale.
- 1.7 Nei casi in cui la controparte commerciale sia diversa dall'UdD, quest'ultimo aggiorna gli abbinamenti di competenza al fine di garantire l'allineamento dei dati del RCU in esito a *switching* o attivazioni di PdR.
- 1.8 Il Gestore del SII trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità una comunicazione contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) ragione sociale dell'UdD che non ha portato a termine la procedura di abbinamento per quanto di competenza;
 - b) ragione sociale della controparte commerciale che ha presentato l'istanza di accreditamento di cui alla precedente lettera a).

Articolo 2

Modifiche e integrazioni alla deliberazione 166/2013/R/com in materia di procedura di abbinamento della controparte commerciale

- 2.1 All'articolo 3, dopo il comma 3.3, è inserito il seguente:

“3.3bis Qualora l'utente del dispacciamento non abbia provveduto all'espletamento delle attività di cui al precedente comma 3.3, entro 1 giorno lavorativo, il SII notifica al medesimo la mancata conclusione della procedura di abbinamento. In tal caso, l'utente del dispacciamento è tenuto a confermare o negare l'abbinamento nel tempo massimo di 2 giorni lavorativi.”
- 2.2 Sempre all'articolo 3, dopo il comma 3.6, è aggiunto il seguente:

“3.7 Il Gestore del SII trasmette alla Direzione Mercati dell’Autorità una comunicazione contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale dell’utente del dispacciamento che non ha portato a termine la procedura di abbinamento per quanto di competenza;
- b) ragione sociale della controparte commerciale che ha presentato l’istanza di accreditamento di cui alla precedente lettera a).”

Articolo 3

Estensione del servizio di pre-check al settore del gas naturale

- 3.1 Il SII rende disponibile il servizio di verifica della corrispondenza tra il PdR e i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto (di seguito: servizio di *pre-check*). I dati identificativi del cliente finale utilizzati nell’ambito del servizio di *pre-check* sono il codice fiscale o la partita IVA.
- 3.2 Al servizio di *pre-check* hanno accesso gli utenti accreditati al SII in qualità di controparti commerciali ai sensi del comma 1.1 del presente provvedimento.
- 3.3 L’accesso al servizio di *pre-check* è finalizzato alla formulazione di una richiesta di *switching* ai sensi della deliberazione dell’Autorità 138/04 e può essere effettuato solo dopo la sottoscrizione di un contratto di vendita con clienti finali.
- 3.4 L’esito della verifica di corrispondenza tra il PdR e i dati identificativi del cliente finale è positivo nei casi in cui, con riferimento ad un determinato punto di prelievo:
 - a) i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto risultino interamente corretti, ovvero risulti esatta la coincidenza tra i caratteri indicati dal richiedente e quelli registrati nel RCU;
 - b) i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto risultino non corretti per non più di 2 caratteri alfanumerici.
- 3.5 In caso di esito positivo di una richiesta di *pre-check* la risposta del SII al richiedente deve riportare almeno i seguenti elementi:
 - a) la conferma della correttezza dell’abbinamento indicato;
 - b) il PdR oggetto della verifica e i dati identificativi del cliente finale titolare di tale punto o, nei casi di cui al comma 3.4, lettera b), l’intera sequenza dei dati identificativi risultati non corretti;
 - c) ragione sociale della controparte commerciale associata al punto e relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
- 3.6 In caso di esito negativo di una richiesta di *pre-check* la risposta del SII al richiedente deve riportare i seguenti elementi:

- a) l'attestazione dell'assenza di corrispondenza tra il PdR e i dati identificativi del cliente finale;
 - b) le motivazioni sintetiche dell'assenza di corrispondenza.
- 3.7 Le motivazioni di cui al precedente comma 3.6, lettera b) comprendono almeno i seguenti casi:
- a) inesistenza PdR;
 - b) inesistenza dati identificativi del cliente finale; in tali casi, il richiedente può nuovamente formulare la richiesta di *pre-check* indicando il nome e cognome o la ragione sociale del cliente finale titolare del punto;
 - c) presenza di dati identificativi del cliente finale non corretti per più di 2 caratteri alfanumerici;
 - d) punto di riconsegna non attivo.
- 3.8 Nei casi di cui al precedente comma 3.7, lettera b), l'esito della verifica di corrispondenza tra il PdR e il nome e cognome o la ragione sociale del cliente finale titolare del medesimo punto è positivo se, con riferimento ad un determinato PdR:
- a) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto risultino interamente corretti, ovvero risulti esatta la coincidenza tra i caratteri inseriti e quelli registrati nel RCU;
 - b) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto risultino non corretti per non più di 2 caratteri alfanumerici;
- 3.9 In caso di esito positivo ai sensi del comma 3.8, la risposta del SII al richiedente deve riportare almeno i seguenti elementi:
- a) la conferma della correttezza dell'abbinamento indicato,
 - b) il PdR del punto oggetto della richiesta di verifica e il nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto di prelievo oggetto della richiesta di verifica, o, nei casi di cui al comma 3.8, lettera b), l'intera sequenza corretta del nome e cognome o ragione sociale,
 - c) ragione sociale della controparte commerciale associata al punto e relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
- 3.10 Nei casi di cui al precedente comma 3.8, il SII, in relazione al punto oggetto della richiesta di verifica:
- a) aggiorna il RCU con i dati identificativi del titolare del PdR inseriti nella richiesta di verifica dal richiedente;
 - b) trasmette all'impresa distributrice alla cui rete risulta allacciato il PdR oggetto della verifica, e all'UdD abbinato al PdR, i dati identificativi del titolare del

punto di cui alla precedente lettera a), entro un giorno lavorativo dalla richiesta di cui al medesimo comma.

- 3.11 Il Gestore del SII trasmette mensilmente alla Direzione Mercati dell'Autorità un *report* contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) il numero di consultazioni effettuate nell'ambito del servizio di *pre-check*, il relativo esito e il richiedente;
 - b) il numero delle richieste di *switching* non effettuate in relazione alle richieste di cui alla precedente lettera a);
 - c) il numero delle richieste di *switching* effettuate in relazione alle richieste di cui alla precedente lettera a).

Articolo 4

Disposizioni in tema di anagrafiche annuale e mensile - Modifiche al TISG

- 4.1 All'articolo 1, comma 1.1, dopo “**punti di riconsegna misurati semestralmente o annualmente**” è inserito “**RCU** è il Registro Centrale ufficiale del SII” e dopo “*settlement*” è inserito “**SII** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10”.
- 4.2 L'articolo 22 è sostituito con il seguente:

“Articolo 22

Obblighi informativi per le imprese di distribuzione e per il SII

- 22.1 Entro il quinto giorno lavorativo antecedente il 31 luglio di ogni anno, a seguito delle attività di cui all'Articolo 4 e all'Articolo 7, ciascuna impresa di distribuzione mette a disposizione del SII, con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito, le informazioni relative a CA_{pDR} e profilo di prelievo standard.
- 22.1bis Entro il 31 luglio di ogni anno il SII mette a disposizione di ciascun UdD, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità del medesimo utente, le informazioni di cui al precedente comma 22.1.
- 22.2 Entro 2 (due) giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente comma 7.5, l'impresa di distribuzione mette a disposizione del SII le informazioni di cui al comma 22.1, aggiornate in seguito alle richieste pervenute. Le medesime informazioni sono trasmesse dal SII agli UdD interessati entro 1 giorno lavorativo.
- 22.3 Entro il sestultimo giorno di ciascun mese il SII mette a disposizione di ogni UdD:

- a) l'elenco dei punti di riconsegna nella titolarità del medesimo utente con riferimento al mese successivo;
- b) i dati rilevanti costituenti il RCU, con riferimento ai punti di riconsegna che entrano nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo;
- c) l'elenco dei punti di riconsegna non più nella titolarità del medesimo utente nel mese successivo.

22.4 Il SII mette a disposizione di ciascun UdD, con riferimento ai PdR nella propria titolarità, e mantiene aggiornata una funzionalità di interrogazione del RCU, che consenta anche di effettuare *download* massivi dei dati di proprio interesse, tra i quali anche CA_{PdR} e profilo di prelievo standard in vigore dall'1 ottobre successivo al 31 luglio di ogni anno.”

4.3 L'Allegato C è soppresso.

Articolo 5

Integrazioni alla deliberazione 296/2014/R/gas in materia di comunicazione al SII degli esiti delle procedure di switching

- 5.1 All'articolo 3, comma 3.2, dopo il punto sono aggiunte le parole “L'impresa di distribuzione comunica al SII gli esiti delle procedure di *switching* entro la fine del secondo giorno lavorativo antecedente il sestultimo del mese che precede quello di decorrenza dello *switching*. Per i casi in cui, ai sensi della regolazione vigente, gli esiti sono noti all'impresa di distribuzione successivamente al suddetto termine ultimo, la medesima è tenuta a trasmettere l'informativa al SII entro la fine del giorno lavorativo antecedente il sestultimo del mese.”
- 5.2 All'articolo 3, dopo il comma 3.3, sono aggiunti i seguenti:
- “3.4 In caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII, relativa agli esiti delle procedure di *switching* da parte dell'impresa di distribuzione ai sensi del precedente comma 3.2, è corrisposto all'UdD dall'impresa di distribuzione un indennizzo automatico come definito nella tabella 1. In tal caso, il SII rende noto a ciascun UdD la data di ricevimento effettivo della medesima comunicazione.
- 3.5 L'impresa di distribuzione non è tenuta a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente comma 3.4 qualora il mancato rispetto dei termini della comunicazione sia riconducibile a cause non imputabili al medesimo, quali cause di forza maggiore. In tali evenienze, l'impresa di distribuzione documenta la causa del mancato rispetto.
- 3.6 La tabella 1 riporta i valori dell'indennizzo automatico di cui al precedente comma 3.4.

Tabella 1 - Indennizzi automatici per il mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII

Importo per PdR e per giorni lavorativi di ritardo			
1	2	>=3	Max
5 €	4 €	3 €	150 €

”

Articolo 6

Integrazioni alla deliberazione 296/2014/R/gas in materia di aggiornamento dei dati costituenti il RCU

6.1 All'articolo 4, dopo il comma 4.4, è aggiunto il seguente:

“4.4bis E' dato mandato al Gestore del SII di pubblicare le Specifiche Tecniche funzionali all'aggiornamento:

- a) “*on condition*” del RCU, con riferimento agli esiti delle prestazioni che determinano la variazione dei dati rilevanti, ai sensi del precedente comma 3.2, in coerenza con la regolazione in materia di standard di comunicazione;
- b) continuo del RCU, con riferimento ad eventuali errori materiali riscontrati dall'UdD o nella conoscenza di quest'ultimo, quali i dati identificativi del cliente finale.”

Articolo 7

Disposizioni in merito all'aggiornamento mensile del RCU

- 7.1 L'UdD può segnalare al SII, e contestualmente all'impresa di distribuzione, eventuali incongruenze tra i dati di anagrafica resi disponibili dal Sistema, il sestultimo giorno di ciascun mese (di seguito: termine ultimo) ai sensi del TISG, e i dati resi disponibili da ciascuna impresa di distribuzione, nell'ambito delle procedure di *switching* ai sensi della regolazione vigente, entro il giorno lavorativo successivo al termine ultimo.
- 7.2 In esito al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, ciascuna impresa di distribuzione è tenuta alla verifica della segnalazione ricevuta e alla notifica al SII delle correzioni da apportare entro il penultimo giorno lavorativo del mese.

- 7.3 Il Gestore del SII è tenuto a rettificare il contenuto dei file coerentemente con quanto segnalato dall'UdD e dall'impresa di distribuzione, dandone evidenza ai soggetti interessati entro un giorno lavorativo dalla fine di ciascun mese.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

- 8.1 Il Gestore del SII pubblica, con riferimento alla data di emanazione del presente provvedimento, le Specifiche Tecniche:
- a) relative all'accreditamento delle controparti commerciali e all'abbinamento al rispettivo UdD, in attuazione della deliberazione 166/2013/R/com, come integrata dal presente provvedimento, entro 60 giorni;
 - b) funzionali alla messa a disposizione del servizio di *pre-check*, entro 90 giorni;
 - c) finalizzate al recepimento degli aggiornamenti "*on condition*" del RCU con riferimento agli esiti della prestazioni oggetto di standardizzazione ai sensi della determina DMEG 11/2014, entro 90 giorni; mentre, quelle funzionali all'aggiornamento continuo del RCU entro 180 giorni;
 - d) funzionali all'entrata in vigore di quanto previsto dall'Articolo 4, dall'Articolo 5 e dall'Articolo 6 del presente provvedimento, entro 120 giorni, prevedendo di acquisire anche l'informazione relativa alla profilatura o meno del PdR nell'ambito dell'anagrafica annuale.
- 8.2 Le controparti commerciali, iscritte all'Anagrafica operatori dell'Autorità e abilitate alla vendita di gas naturale ai clienti finali, possono inoltrare le richieste di accreditamento al Gestore del SII a decorrere dall'1 dicembre 2015.
- 8.3 Entro il 15 gennaio 2016 il SII rende disponibile agli utenti il servizio di *pre-check* come definito all'Articolo 3 del presente provvedimento.
- 8.4 Le disposizioni di cui all'Articolo 4 e all'Articolo 7 entrano in vigore l'1 luglio 2016. In coerenza, è soppresso il comma 14.10 della deliberazione dell'Autorità 138/04 e, con la medesima decorrenza, il sestultimo giorno del mese le imprese di distribuzione sono tenute a mettere a disposizione dell'UdD subentrante l'anagrafica del PdR vigente ai sensi della regolazione in materia di standard di comunicazione.
- 8.5 Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016, il Gestore del SII organizza un parallelo gestionale funzionale alla verifica dell'implementazione delle disposizioni di cui ai commi 22.3 e 22.4 del TISG, come modificato dal presente provvedimento.
- 8.6 L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'Articolo 5 è fissata all'1 febbraio 2016 con riferimento alle richieste di *switching* con decorrenza 1 marzo 2016. Le disposizioni di cui al precedente comma 5.2 si applicano dal mese di luglio 2016.

- 8.7 Entro l'1 ottobre 2016 il SII rende disponibile quanto previsto dall'Articolo 6 in relazione al comma 4.4bis, lettera b), della deliberazione 296/2014/R/gas, come modificata dal presente provvedimento.
- 8.8 Copia del presente provvedimento è trasmessa ad Acquirente Unico.
- 8.9 Il presente provvedimento, nonché il TISG e le deliberazioni 138/04, 166/2013/R/com e 296/2014/R/gas, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 agosto 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni